

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XIV CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del CCCII
PROCEDURA FAMILIARE ART. 66 CCII

RICORRENTI: NECSANU VIOREL E NECSANU MARIA

* * *

Il sottoscritto Avv. Roberto Carisi, C.F.: CRSRRT62A06H501B, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma tessera n. A51708, con studio in Roma Via Caio Mario 8, tel. 06/7012634 - 70307340, PEC: robertocarisiAA_003479@pecodcec.roma.it, PEO: robertocarisi@gmail.com

PREMESSO

- che in data 02/02/2023 (doc. 1) veniva nominato Gestore dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma in merito all'istanza depositata da **NECSANU VIOREL** (C.F. [REDACTED], nato in Romania il [REDACTED] e da **NECSANU MARIA** (C.f. [REDACTED]), nata in Romania il [REDACTED] entrambi residenti in Roma, [REDACTED] (doc. 2);
- che essendo i ricorrenti in rapporto di coniugio tra loro (doc. 3), al ricorso si possono applicare le disposizioni relative alla procedura familiare ex art. 66 CCII;
- che i ricorrenti sono rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Daniela Burca ed Enzo Fogliani, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Prisciano n. 42, giusta procura in calce alle rispettive istanze, i quali hanno dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione o notifica ai seguenti indirizzi PEC: cristinadanielaburca@ordineavvocatiroma.org e

enzofogliani@ordineavvocatiroma.org;

- che successivamente in data 16/02/2023, incontrava il procuratore legale Avv. Burca, che ha da sempre assistito i ricorrenti nella predisposizione della pratica di sovraindebitamento in argomento, con la quale si è svolto un confronto sereno e collaborativo, continuato con scambi di corrispondenza e colloqui telefonici;
- che prima della stesura definitiva del piano pervenuta il 30/10/2023 (doc. 4), venivano presentate diverse bozze di piano, che venivano modificate in adesione ai rilievi suggeriti dal sottoscritto Gestore;
- che in seguito, è stata richiesta la prova dell'occupazione del ricorrente Necsanu Viorel alla data della presentazione della presente attestazione, con consegna del contratto di lavoro inviato dal datore di lavoro (doc. 5), e dalle ultime n. 4 buste paga corrispondenti dal mese di settembre a dicembre 2023 (doc. 6);
- che gli istanti risultano coniugati con matrimonio contratto in data 07/11/1991 (cf. doc. 3);
- che dei ricorrenti, Necsanu Viorel allo stato risulta impiegato dal 2019, a tempo indeterminato da agosto 2023 alle dipendenze della società [REDACTED] (cf. doc. 5), percependo una retribuzione ordinaria base mensile di circa € 1.800,00 (cf. doc. 6), mentre la sig.ra Maria Necsanu risulta priva di occupazione;

VERIFICATO:

- che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni..." e va inquadrato nel termine di "consumatore" ossia, *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*;
- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua nel *piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*. A tal proposito preliminarmente è necessario precisare che l'indebitamento dei coniugi Necsanu è rappresentato da due finanziamenti, e precisamente: i) dal residuo chirografario di un mutuo in origine ipotecario stipulato per acquisto di abitazione principale alienata forzosamente con esecuzione immobiliare; ii) da un prestito chirografario contratto per l'acquisto di una autovettura. A tali prestiti, i ricorrenti

non sono riuscito a far fronte e di cui più ampiamente verrà illustrato nel seguito nell'apposito paragrafo della presente relazione;

- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I.;
- che i coniugi Necsanu da subito si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Cristina Daniela Burca dello studio legale Fogliani e Associati, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato al sottoscritto (cfr. doc. 4)

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita:

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I. in vigore, così strutturata:

Sommario

1. NOTE PRELIMINARI	4
1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato	4
1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico	5
1.3 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	5
1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.	6
1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili	7
1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. - risultati	7
2. ANALISI DEL PIANO	8
2.1 Attivo Necsanu Viorel e Maria	8
2.2 Passivo Necsanu Viorel e Maria	9
3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO	12
3.1 Cause dell'indebitamento	12
3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere	16
3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni	17
3.4 Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti	17
3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata	18

4. COMMENTO AL PIANO PROPOSTO E VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA	18
5. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO	19

*** **

1. NOTE PRELIMINARI

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. n. 3/2012, prevedeva che i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC potessero esseri svolti anche da un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F. nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato, a mezzo di richiesta formulata dal debitore in alternativa a quella rivolta all'OCC presente nel circondario del Tribunale.

All'attualità - dal 15/7/2022 - la norma di cui sopra, è stata sostituita dall'art. 68, co. 1, CCII, prevedendo che il ricorso per l'accesso alla crisi da sovraindebitamento deve essere presentato al Giudice per il tramite dell'OCC. Solo, in via del tutto residuale, se nel circondario del Tribunale competente non dovesse essere presente l'OCC, i compiti e le funzioni ad esso attribuite potrebbero essere svolte da un Professionista nominato dal Tribunale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 CCII.

Nel caso di specie, le funzioni dell'O.C.C. sono state attribuite in capo al sottoscritto professionista facente funzioni dell'O.C.C. Forense di Roma, che nel rispetto della normativa vigente, svolge compiti di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano in posizione di terzietà, al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato ai ricorrenti da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore dei debitori. Peraltro, come indicato dall'OCC Forense di Roma nelle direttive impartite ai Gestori nominati, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività necessaria prevista dalla legge e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, porti all'individuazione del miglior percorso

utile sia al debitore, sia ai suoi creditori.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico

Il sottoscritto ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I.I.; tuttavia, trattandosi di procedura familiare ex art. 66, CCII, verrà eseguita una valutazione unitaria del progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, mantenendo distinte le singole masse attive e passive dei coniugi.

Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali i coniugi ricorrenti hanno fatto ricorso in qualità di consumatori. Esclusa ugualmente la liquidazione del patrimonio, non essendo i coniugi debitori intestatari di beni immobili.

1.3 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione base mensile di uno dei coniugi, il Sig. Viorel Necsanu, di circa € 1.800,00 che costituisce l'unica entrata della famiglia ed alla quale va detratto il sostentamento per l'altro coniuge (senza reddito); la somma disponibile residua, è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dall'elenco dei creditori evidenziato nel piano depositato dai ricorrenti e di seguito riportato:

CREDITORE	DEBITO	RESIDUO	CATEGORIA	PEC
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	206.950,59 €	206.950,59 €	Chirografario	fabriziocarbonetti@ordineavvocatiroma.org
WDS S.p.A.	10.411,85 €	10.411,85 €	Chirografario	teodorateofilatto@ordineavvocatiroma.org
TOTALE	217.362,44 €	217.362,44 €		

Tuttavia, a seguito di aggiornamento della posizione dei creditori con specifica precisazione del credito presentata a seguito di apposita richiesta da parte del sottoscritto Gestore, è stato accertato che i debiti scaduti sono leggermente modificati in aumento, come da prospetto di seguito riportato:

CREDITORI (aggiornato al 29/02/2024)				
CREDITORE	DEBITO	RESIDUO	CATEGORIA	PEC
Credit Factor S.p.A.(cessionario di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)	215.602,38 €	215.602,38 €	Chirografario	efprocedureconcorsuali@pec.it
WDS S.p.A.	10.411,85 €	10.411,85 €	Chirografario	teodorateofilatto@ordineavvocatiroma.org
TOTALE	226.014,23 €	226.014,23 €		

TOTALE GENERALE IN CHIROGRAFO € 226.014,23

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € **226.014,23** a cui vanno aggiunti i compensi, in prededuzione, per l'OCC Forense di Roma, i quali risultano già interamente versati.

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, attualmente, lo stipendio del coniuge Viorel Necsanu, viene quasi interamente utilizzato per il sostentamento della famiglia. L'altro coniuge (sempre ricorrente), Maria Necsanu non percepisce alcuna forma di reddito, risultando al momento disoccupata¹. Il sottoscritto Gestore fa presente che le spese calcolate dai ricorrenti sono congrue rispetto ai parametri secondo l'Istat di una famiglia composta da 2 persone. Pertanto, calcolando una media di € 1.800,00 a titolo di retribuzione base mensile del coniuge Viorel Necsanu che percepisce dal datore di lavoro [REDACTED] [REDACTED] assunto dal 2019 e da agosto 2023 a tempo indeterminato, detratti € 1.500,00 per il sostentamento e per le spese straordinarie, i restanti all'incirca € 300,00 sarebbero destinati ai creditori. Nella sezione del passivo, le spese sono indicate con dettaglio. **(cfr. doc. 5 contratto di assunzione indeterminato - cfr. doc. 6 ultime 4 busta paga)**. Tuttavia, si segnala che il ricorrente Necsanu Viorel, per effetto di emolumenti extra relativi a "indennità di trasferta", risulta che da settembre a dicembre 2023, ha percepito una retribuzione effettiva media di circa € 2.700,00, anziché € 1.800,00 risultanti dalle retribuzioni ordinarie **(cfr. doc. 6 ultime 4 busta paga)**. Pertanto, in forza di tali indennità extra (che non rientrano nella

¹ Il coniuge Maria Necsanu, ha perso il lavoro nel 2015, e saltuariamente ricollocata con diversi lavori occasionali e temporanei.

retribuzione base), solo nell'ipotesi in cui tali indennità assumessero la qualifica di indennità contrattualizzate in via definitiva e continuativa, la somma teorica che potrebbe essere disponibile per il piano di rientro destinato ai creditori, potrebbe assumere un margine ulteriore di plusvalore pari a € 900,00. Si ribadisce, che tale condizione finanziaria del ricorrente Necsanu Viorel, è resa possibile per l'effetto di retribuzioni che dall'esame della documentazione si riferiscono a emolumenti straordinari dovuti per indennità di trasferta. Rispetto a tali ulteriori retribuzioni, non è stato possibile comprendere i meccanismi contrattuali per valutarne la stabilità delle indennità a favore del ricorrente, né per la loro misura, né per la loro durata.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli artt. da 14 a 18 del decreto ministeriale 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile pari ad € 4.094,45 (quattromilanovantaquattro/45) importo comprensivo degli oneri e accessori come per legge, come da preventivo sottoscritto **(doc. 7)**.

Il ricorrente ha già versato le somme per intero all'OCC come previsto nel preventivo pattuito, pertanto, non residuano onorari ancora da versare. A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. - risultati

Il sottoscritto ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, presso:

- Agenzia Entrate e della Riscossione Direzione Provinciale di Roma che ha comunicato gli estratti debitori aggiornati in seguito alla mia comunicazione di rito circa la nomina **(doc. 8)**;

- Pubblico Registro Automobilistico, dal quale il ricorrente risulta essere proprietario di un veicolo di scarso valore commerciale Golf anno 1998 Targa [REDACTED] (doc. 9);
- Centrale Rischi della Banca d'Italia la cui risposta evidenzia le posizioni dichiarate dal ricorrente. (doc. 10)
- In ultimo ha richiesto a mezzo pec del 18/12/2023 un aggiornamento della posizione debitoria dei ricorrenti (doc. 11)
- Nessun bene immobile di proprietà.

2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo Necsanu Viorel e Maria

- l'attivo è stato valutato tenendo conto del progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, mantenendo distinte le singole masse attive dei coniugi;
- **Il Sig. Viorel Necsanu**, come indicato nel piano depositato e verificato documentalmente dal sottoscritto Gestore, nel 2008 lavorava alle dipendenze della [REDACTED] con un reddito annuo di circa 23.159,00 euro (doc. 12 - cfr. doc. 10 a corredo dell'istanza, estratto conto previdenziale Viorel Necsanu). Successivamente, a causa della crisi economica globale, sono iniziati anche i problemi economici della famiglia Necsanu. Infatti, a partire dall'1 marzo 2009 il sig. Necsanu è stato collocato in cassa integrazione straordinaria e, dopo brevi periodi di ripresa del lavoro, veniva di nuovo collocato in cassa integrazione, con conseguente drammatico abbattimento del suo reddito (cfr. doc. 12). Nel 2015, risulta che il sig. Viorel Necsanu ha iniziato una nuova collaborazione lavorativa con la società [REDACTED]. Dal 2019 e fino all'attualità, l'istante lavora alle dipendenze della società [REDACTED] percependo una retribuzione base netta mensile di circa € 1.800,00 (cfr. doc. 6).
- Il veicolo (unico mezzo di trasporto) del 1998 è di scarsissimo valore commerciale ed è l'unico mezzo di trasporto per la famiglia;
- Trattandosi di una occupazione che il Sig. Viorel Necsanu ha da poco tempo, non risulta ancora maturato un TFR significativo per consentire una richiesta di

anticipo da utilizzare come risorsa per il pagamento dell'esposizione debitoria.

- Mentre la **Sig.ra Maria Necsanu** risulta che negli anni precedenti ha sempre svolto attività di "collaboratore familiare" con un reddito annuo di circa 5.824,00 (doc. 13 - cfr. doc. 10 allegato all'istanza, estratto conto previdenziale Maria Necsanu); attualmente risulta priva di occupazione.

2.2 Passivo Necsanu Viorel e Maria

Trattandosi di *procedura familiare ex art. 66 CCII*, l'esposizione debitoria viene valutata nel suo complesso.

L'esposizione debitoria, nel suo complesso ammonta a € 226.014,23 tutta di grado chirografario; a questa voce non deve essere aggiunto nessun altro onere, salvo le spese per la eventuale registrazione dell'omologazione del presente piano, ove ammesso. **Pertanto, allo stato non ci sono debiti in prededuzione da considerare.**

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC con le modifiche apportate, è stata evidenziata nella tabella precedente, precisando che trattasi di debiti chirografari non assistiti da alcun privilegio né speciale né generale e, pertanto, pacificamente falcidiabili.

Nel passivo rientrano o comunque incidono **sulla disponibilità mensile residua le spese per il sostentamento suo e della moglie**. Tali spese sono relative al canone di locazione di € 450,00 mensile comprensivo di oneri ed accessori (appartamento in condivisione utilizzato come abitazione principale), alle spese di prima necessità (generi alimentari, vestiario, scarpe) pari ad € 400,00 circa mensili, alla benzina per il veicolo di € 160,00 mensili, alle spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici di € 50,00, ed infine, mensilmente € 50,00 di spese per le ricariche della telefonia mobile, non avendo un telefono fisso nell'abitazione. A queste annualmente vanno aggiunte almeno € 40,00 (mantenendo uno standard ai minimi e solo con il Servizio Sanitario Nazionale) di spese mediche e 30,00 euro per il bollo del veicolo oltre € 100,00 per l'assicurazione e la manutenzione. Infine, le utenze (gas, luce e acqua) si attestano intorno ad € 250,00 (presumibilmente in aumento) (**doc. 14 elenco spese**), per un totale complessivo di spese pari a € 1.530,00.

La posizione fiscale del ricorrente non ha evidenziato debiti con l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, salvo due cartelle che sono state onorate per tasse e

multe per violazione al codice della strada (doc. 15). Non ci sono contenziosi in corso.

È stato notificato al Sig. Viorel Necsanu, il 03/10/2022, atto di precetto per un importo complessivo di € 10.411,85, oltre spese di notifica, relativo al finanziamento con WDS S.p.A. ottenuto in passato e parzialmente onorato. Tale importo è già compreso nel passivo sopra evidenziato. A seguito di indagine il debito in argomento, si riferisce ad un finanziamento in origine concesso dalla Plusvalore S.p.a. in liquidazione in data 08/03/2005, acceso dal Sig. Viorel Necsanu per un ammontare pari a € 13.507,20 per l'acquisto della vettura Peugeot 307 targata [REDACTED] da pagare in n. 48 rate da euro 281,40 mensili. Successivamente, la posizione veniva ceduta alla cessionaria WDS S.p.A. Da accertamenti eseguiti con informativa ricevuta dal legale del ricorrente (doc. 16), nella ricostruzione dei fatti, risulta che per le condizioni di difficoltà finanziarie del ricorrente, l'automezzo acquistato tramite l'utilizzo del finanziamento, veniva riconsegnato al concessionario per la sua vendita, con lo scopo di estinguere il debito (anche solo parzialmente) con il suo ricavato. Sfortunatamente, nelle more il Concessionario falliva, e pur essendo stato venduto l'automezzo, il ricorrente non otteneva alcun beneficio dal ricavato. Sempre dalle dichiarazioni assunte dalla parte, il ricorrente provava a denunciare il titolare della Concessionaria per il reato di approvazione indebita a suo danno, processo che non si è definito per l'estinzione del reato per intervenuto decesso dell'imputato. È stata richiesta la documentazione relativa alla circostanza sopra descritta, senza ottenere alcun riscontro. A tale riguardo, il legale della ricorrente Avv. Burca, ove ritenuta necessaria nella fase della ammissione del presente ricorso, ha manifestato l'impegno a reperire la documentazione suddetta presso il fascicolo del procedimento monitorio che ci occupa incardinato dalla WDS S.p.A.

È stato altresì notificato sia al Sig. Necsanu Viorel che alla Sig.ra Necsanu Maria, il 22/01/2023 atto di precetto per un importo complessivo di € 206.950,59, relativo al contratto di mutuo del 29/05/2008, parzialmente soddisfatto a seguito di procedura esecutiva immobiliare (specificato meglio nel paragrafo successivo).

Il ricorrete ha comunicato ai legali dei due creditori, rispettivamente a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Avv. Fabrizio Carbonetti e Società WDS S.p.A. Avv.

Teodora Teofilatto, a mezzo pec del 03/02/2023 la pendenza dell'istanza avanzata all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (doc. 17).

Si precisa che ad oggi, il credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro è stato ceduto a **Credit Factor S.p.A.** come da comunicazione dello stesso creditor (doc. 18).

Pertanto, le somme disponibili derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente del ricorrente Viorel Necsanu (si ricorda che Maria Necsanu non percepisce reddito alcuno), detratto il mantenimento degli stessi ricorrenti, per il pagamento dei creditori ammontano a circa € 300,00 (trecento/00) mensili.

DEBITO (conseguente all'omologa del piano)

I debiti sono stati precedentemente elencati senza suddivisione per classi trattandosi tutti di rango chirografario.

Le somme che i ricorrenti, con i mezzi finanziari limitatamente a quelli di un solo coniuge Sig. Viorel Necsanu mettono a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari al 15,928% del debito, pari a € 36.000,00, oltre le spese della procedura che al momento non sono prevedibili, ripartite in 120 rate (10 anni) di € 300,00 cadauna.

Si precisa che il piano proposto dai ricorrenti, prevede per le prime n. 12 rate mensili, il pagamento differenziato tra i creditori di € 300,00, ovvero:

- a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) una rata mensile pari a € 156,25, per un importo pari a € 1.875,00.

- a WDS S.p.A. una rata mensile pari a € 143,75, per un importo pari a € 1.725,00;

In questo modo al termine delle n. 12 rate, risulterà pagato il debito falcidiato di € 1.725,00 pari al 15,928% dell'importo complessivo nei confronti di WDS S.p.A e di € 1.875,00 dell'importo parziale proposto nei confronti di Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.).

- le restanti n. 108 rate verranno corrisposte unicamente a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) con pagamenti pari a € 300,00 mensili per un totale parziale di € 32.400,00, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del debito falcidiato proposto al 15,928% pari a € 34.275,00

Il piano è quindi così riepilogabile:

CREDITORE	TOTALE	%	PROPOSTA	120 rate	12 rate	pagato	residuo	108 rate	PAGATO	TOTALE
Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A)	215.602,38	15,928%	34.275,00	285,63	156,25	1.875,00	32.400,00	300,00	32.400,00	34.275,00
WDS	10.411,85	15,928%	1.725,00	14,38	143,75	1.725,00	-	-	-	-
	226.014,23		36.000,00	300,00	300,00	3.600,00	32.400,00	300,00	32.400,00	36.000,00

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento già avvenuto dei creditori prededucibili pari a € 4.094,45 destinati all'OCC e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 15,928%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad € 300,00 con una previsione temporale, più o meno, di circa n. 120 mensilità. Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili.

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO

3.1 Cause dell'indebitamento

Circa le cause che hanno portato il ricorrente in questa situazione di sovraindebitamento, puntualmente narrate dal ricorrente nel ricorso, si ricostruiscono cronologicamente i principali eventi:

- in data **08/03/2005** Necsanu Viorel stipulava con la Plusvalore S.p.a. in liquidazione, poi ceduto a WDS S.p.A., un contratto di finanziamento pari a € 13.507,20 per l'acquisto della vettura Peugeot 307 targata [REDACTED], da pagare in n. 48 rate da euro 281,40 mensili;
- in data **29/05/2008** i coniugi Maria Necsanu e Viorel Necsanu acquistavano al prezzo di € 170.000,00 (centottantamila/00) un immobile adibito ad abitazione principale, sito in Comune di Roma, [REDACTED] con atto di compravendita notaio Dott. [REDACTED] (**doc. 19**). Per consentire l'acquisto, chiedevano alla Banca UCB S.p.a. (successivamente incorporata dalla BNL S.p.A.) un mutuo, garantito da ipoteca immobiliare, di € 180.000,00 per la durata di 30 anni allo scopo di finanziare l'acquisto del predetto immobile;
- il mutuo suddetto veniva concesso ai coniugi Necsanu al tasso di interesse del 6,85% nominale fisso annuo, con un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pari a 7,40 annuo, da rimborsare mediante il pagamento di rate mensili di euro 1.179,47 ciascuna (**doc. 20**);

- per l'acquisto dell'immobile gli istanti potevano fare affidamento su un reddito familiare di circa 28.000,00 euro. In particolare, il sig. Viorel Necsanu, all'epoca della richiesta del mutuo, lavorava alle dipendenze della [REDACTED]. Il suo reddito annuo era pari a circa 23.159,00 euro (cfr. doc. 12 - e cfr. doc. 10 a corredo dell'istanza, estratto conto previdenziale Viorel Necsanu). Nello stesso periodo, la Sig.ra Maria Necsanu svolgeva attività di "collaboratore familiare" con un reddito annuo di circa 5.824,00 (cfr. doc. 13 - e cfr. doc. 10 allegato all'istanza, estratto conto previdenziale Maria Necsanu);
- a causa della nota crisi economica globale iniziata nel 2008 accentuatasi nel 2011-2012 ed alle sue drammatiche conseguenze sul piano del mercato del lavoro, sono iniziati anche i problemi economici della famiglia Necsanu. Risulta infatti, che a partire dall'1 marzo 2009 il sig. Viorel Necsanu veniva collocato in cassa integrazione straordinaria e, dopo brevi periodi di ripresa del lavoro, veniva di nuovo collocato in cassa integrazione, con conseguente drammatico abbattimento del suo reddito (cfr. doc. 12);
- **nell'anno 2009**, come già specificato, da dichiarazioni rese dal legale dei ricorrenti (anno in cui il Sig. Necsanu Viorel è stato collocato in cassa integrazione) lo stesso Sig. Necsanu Viorel riportava l'autovettura presso la concessionaria dalla quale l'aveva acquistata ai fini della vendita, per poter sostenere medio tempore con il ricavato, le rate del mutuo ipotecario. La concessionaria, nel frattempo falliva e la vettura del Sig. Necsanu veniva alienata a terzi senza corrispondere il ricavato al suddetto Necsanu. Tant'è che il Sig. Necsanu ha sporto denuncia con instaurazione di un processo penale, estintosi per sopravvenuto decesso del titolare della concessionaria (cfr. doc. 16 - dichiarazione legale ricorrente pec del 23/01/2024);
- nel corso **dell'anno 2012**, anche la Sig.ra Maria Necsanu perdeva la sua occupazione, riuscendo solo a fine 2016 a ricollocarsi - anche se con modalità estremamente precaria - nel mondo del lavoro (cfr. doc. 13);
- in quegli anni gli istanti hanno svolto attività lavorative caratterizzate da soluzioni temporanee e precarie;
- nel corso **dell'anno 2015**, il Sig. Viorel Necsanu iniziava una collaborazione lavorativa con la società [REDACTED]. Dal 2019 l'istante lavorava

a tempo determinato, e solo da agosto del 2023 lavora alle dipendenze della società [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione base netta mensile di circa 1.800,00 euro, mentre la sig.ra Maria Necsanu risulta tutt'ora priva di occupazione (cfr. doc. 5 - assunzione con contratto a tempo indeterminato).

- Per quanto sopra narrato e documentato, a causa della perdita del lavoro, dal 2013 gli odierni istanti non sono stati più in grado di adempiere con regolarità al pagamento delle loro esposizioni debitorie risultando inadempienti sia per le rate del mutuo ipotecario che per quelle del prestito chirografario.
- In data 24/06/2014, a seguito dell'inadempimento per il mancato pagamento delle rate del mutuo, la Banca mutuante procedeva con notifica dell'atto di precetto (doc. 21 - cfr. doc. 17 a corredo dell'istanza) per la somma di euro 185.389,13, oltre accessori e, successivamente, atto di pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale civile di Roma, procedura R.G.E. n. 1844/2014 (doc. 22 - cfr. doc. 20 allegato all'istanza), con il quale veniva sottoposto a esecuzione l'unico immobile di proprietà che gli istanti utilizzavano come abitazione principale, immobile sul quale gravava l'iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo fondiario sopra descritto. Nell'ambito di tale procedimento esecutivo, in data 21/12/2016 l'immobile in argomento, acquistato dai coniugi Necsanu il 29/05/2008 al prezzo di € 170.000,00 grazie all'erogazione del mutuo ipotecario sopra indicato, fu venduto all'asta per la somma di euro 92.000,00 (doc. 23 - cfr. progetto di distribuzione, doc. 21 a corredo dell'istanza);
- Successivamente, dopo la vendita forzata dell'immobile, la situazione debitoria del Sig. Viorel Necsanu si modificava ulteriormente, in quanto in data 03/10/2022, da parte della società WDS S.p.A. veniva notificato al sig. Viorel Necsanu un atto di precetto per la somma di euro 10.411,85 (doc. 24). Nell'intento di porre rimedio alla propria esposizione debitoria, l'odierno istante raggiungeva con la predetta società un accordo transattivo (doc. 25 - cfr. copia transazione e allegata alla presente). Risulta che il Sig. Necsanu Viorel, effettuava il pagamento delle prime tre rate di cui alla predetta transazione (doc. 26 - cfr. copia bonifici prime 3 rate).

- in data 22/01/2023 BNL S.p.A. (ora Credit Factor S.p.A.) notificava al medesimo sig. Viorel Necsanu ed alla moglie Maria Necsanu atto di precetto per la somma di euro 206.950,59. La Banca, infatti non avendo ricevuto integrale soddisfazione del proprio credito con il ricavato ottenuto con la vendita esecutiva dell'immobile concesso a garanzia del mutuo fondiario erogato, affermava di aver interesse a procedere esecutivamente nei confronti degli odierni istanti per il recupero del credito residuo;
- il sig. Necsanu è titolare di un bene mobile registrato (veicolo) del valore di euro 2.000,00 (cfr. doc. 9 - e cfr. doc. 12 visura PRA allegata all'istanza) e nessuno dei coniugi Necsanu è intestatario di beni immobili.
- **Merito creditizio (art. 68 C.C.I.)**, lo stato di crisi finanziaria ed economica dei coniugi Necsanu e, quindi lo stato di bisogno in cui si sono venuti a trovare, al momento della erogazione del mutuo non era ancora percepibile dall'esterno. Infatti, bisogna dire che nel momento in cui i coniugi Necsanu si sono rivolti all'Istituto mutuante, godevano entrambi di una retribuzione stabile. Tuttavia, questo Gestore, non può non stigmatizzare la circostanza nella quale il ricorrente Necsanu Viorel, in data 29/05/2008 abbia preso l'iniziativa di stipulare il contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile pari a € 170.000,00. È di tutta evidenza, che il ricorso a questo nuovo finanziamento, considerato il rapporto tra le entrate disponibili e la situazione debitoria generale della famiglia Necsanu, ha sicuramente comportato un appesantimento della loro condizione finanziaria, pur se in valori assoluti, il residuo delle risorse finanziarie al netto dei debiti, consentiva ancora alla famiglia Necsanu di soddisfare le esigenze primarie del proprio sostentamento. Tale condizione finanziaria, difficile ma gestibile, è venuta meno quando entrambi i coniugi si sono ritrovati in uno stato di crisi dovuto alla perdita del lavoro, o comunque si trovavano in un periodo in cui il lavoro era saltuario.
- In ordine al secondo finanziamento, questo Gestore ritiene doverosa la seguente riflessione. È noto che l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico

Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio (oppure *credit scoring*) è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze;

- Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124-bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente;
- La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.
- Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis Tub, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.
- Nel caso di specie, al momento del contratto di mutuo ipotecario, concesso dalla BNL S.p.A., il Viorel era dipendente presso la [REDACTED] [REDACTED], con un reddito annuo di circa 23.159,00 euro, mentre la signora Maria Necsanu svolgeva attività di "collaboratore familiare" con un reddito annuo di circa 5.824,00, pertanto, apparentemente in grado di far fronte alle obbligazioni di cui si era già fatto carico e di quelle di cui si stava facendo carico, dunque meritevole. Infatti, come già sopra precisato, deducendo l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita per lui e per la figlia minore, il residuo gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate del mutuo in argomento, nonché di quelle del finanziamento. La perdita del lavoro di entrambi i coniugi non poteva essere prevedibile.

3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercare nel fatto che i coniugi ricorrenti, prima Viorel Necsanu e subito dopo Maria Necsanu, hanno perso il lavoro e quindi i mezzi di sostentamento, per ragioni a loro

non imputabili. Infatti, ripercorrendo la storia lavorativa di entrambi, si evidenzia che la Necsanu Maria, non ha più ottenuto un lavoro stabile (cf. doc. 13), mentre il Necsanu Viorel, ogni volta a seguito della perdita del lavoro, è riuscito a ricollocarsi, fino ad agosto del 2023, ottenendo la conversione del contratto da a tempo determinato a tempo indeterminato con il datore di lavoro [REDACTED] (cf. doc. 5). Lavoro che svolge attualmente.

Sicuramente, la perdita definitiva del lavoro del coniuge Maria Necsanu ha contribuito molto all'appesantimento della situazione familiare negli anni successivi, incidendo sulle capacità economiche del Viorel Necsanu, che si è ritrovato con il carico del totale mantenimento del coniuge, con la conseguenza della sensibile riduzione delle entrate mensili per far fronte alle obbligazioni assunte e al sostentamento suo e della famiglia.

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia nella misura del 35%; infatti, se il ricorrente volesse far fronte a tutto il suo debito, dovrebbe (calcolando € 79.100,00 sul totale di € 226.014,38 di debito e sempre che la proposta venisse accolta) versare una somma mensile di € 640,00 circa per 120 mesi. L'unica entrata mensile su cui il coniuge Viorel Necsanu può contare è pari ad € 1.800,00 (stipendio) circa, anche volendo calcolare un'entrata di € 2.000,00 non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese mensili, pertanto, il consumatore allo stato attuale risulta gravemente sovraindebitato, tenuto conto che il sostentamento suo e del coniuge, ammonta all'incirca ad € 1.500,00 mensili. L'unico sistema per far fronte, seppur in misura molto ridotta, ai suoi debiti è ottenere la falcidia nella misura dell'84,072%.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni

Non vi sono atti posti in essere dai coniugi Viorel qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che lo stesso negli ultimi anni può contare soltanto su una retribuzione fissa mensile e può permettersi di locare un appartamento dove vive insieme alla sua famiglia (doc. 27).

3.4 Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

Ad oggi non risultano dei contenziosi pendenti, relativi ai debiti erariali o di altra

natura.

Sono stati notificati due atti di precetto dai creditori interessati al presente ricorso, come già sopra specificato, relativi ai due finanziamenti contratti che per comodità si riportano di seguito:

- 1) Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A): Atto di precetto notificato da BNL il 22/01/2023 su debito derivante da contratto di Mutuo ipotecario per il residuo pari a € 206.950,59, dopo la soddisfazione parziale del creditore a seguito dell'esecuzione immobiliare - rango chirografo;
- 2) WDS S.p.A.: atto di precetto notificato il 03/10/2022 su debito derivante da contratto di finanziamento prestito chirografario per acquisto automezzo pari a € 10.411,85 per il residuo dopo un tentativo di accordo transattivo risolto.

3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. Si precisa che il lungo tempo trascorso per la redazione della relazione è stato necessario a causa della consegna del **piano di ristrutturazione dei debiti** definitivo pervenuto con sottoscrizione in data 23/01/2024.

All'attualità, non risultando ulteriori esposizioni debitorie, gli importi saranno eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive all'eventuale omologa del piano.

4. COMMENTO AL PIANO PROPOSTO E VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA

Il piano proposto dal ricorrente prevede una falcidia considerevole per l'unica categoria di creditori chirografari, i quali potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito soltanto attraverso il pignoramento dello stipendio del coniuge Viorel Necsanu, unica entrata dello stesso, ma sempre con il rischio che in questo periodo storico incombe su tutti i rapporti di lavoro privati, circostanza questa imprevedibile. Allo stato, non sono prevedibili entrate future dato che il debitore risulta dipendente con retribuzione fissa, come risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi (doc. 28 - dichiarazione ultimi tre anni). Unica possibilità, potrebbe

essere quella che il coniuge Maria Necsanu, riuscisse di nuovo a ricollocarsi in un impiego lavorativo come quelli avuti fino al 2015.

Nel caso di specie, trattandosi di soli crediti chirografari, in quanto il debito verso l'Istituto mutuante in origini di rango ipotecario, deve ritenersi degradato a chirografo essendo la quota residua dopo la vendita forzata del bene immobile oggetto di garanzia nell'esecuzione R.G. n. 1884/2014, non deve essere rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I.I..

L'attivo certo messo a disposizione dei creditori, come già detto, è rappresentato da una somma mensile di € 300,00 (salvo diversa ipotesi espressa con riserva sulla continuità degli emolumenti straordinari relativi alle indennità di trasferta ove questi venissero contrattualizzati in via definitiva) e la liquidazione del patrimonio non è percorribile non essendo i coniugi Necsanu intestatari di beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di un vecchio automezzo (cfr. doc. 9), unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia.

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di dieci anni dall'omologa.

5. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente quale incaricato dall'OCC Forense di Roma alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dai coniugi Necsanu Viorel e Necsanu Maria.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. **Ritenuto, altresì**, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rilevato che i pagamenti previsti dal piano hanno già consentito l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale degli altri debiti che si attesta intorno al 20% per i debiti chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di

ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, con la falcidia del complessivo debito chirografario, non essendoci crediti privilegiati per i quali occorrerebbe rispettare le previsioni ex art. 67, IV comma C.C.I.I., in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile del coniuge Viorel Necsanu e non sarebbe applicabile la liquidazione controllata non avendo beni immobili da liquidare.

Infine, il sottoscritto **Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano**, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla fluttuabilità dei rapporti di lavoro succedutisi negli anni subita da entrambi i coniugi, alla quale reagendo non passivamente, solo Viorel Necsanu è riuscito a porvi rimedio, considerata la sua capacità di trovare sempre un modo per mantenere se stesso e la sua famiglia.

Il ricorso ai due finanziamenti, che con la perdita del lavoro non sono stati saldati per l'intero, sono stati stipulati con la convinzione di potervi far fronte, avendo al momento delle richieste una retribuzione diciamo pure adeguata.

Infine, si segnala che il debito erariale, seppur di consistenza minima pari a € 688,00, accertato dal sottoscritto Gestore e comunicato ai ricorrenti, è stato onorato dai coniugi in misura integrale.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con la consapevolezza dell'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, soprattutto se a lungo termine per una durata di dieci anni come nel caso di specie, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali di legittimità sulla questione della durata del piano, con i quali è stato ammesso un piano dalla durata di dodici anni, disapplicando il principio generale, ricavato per analogia dal concordato preventivo, che prevede la ragionevole durata del piano, stimata in massimo cinque anni (*Cass. I Sez. Civile, Ord., 28/10/2019, n. 27544*)

Con viva osservanza

Si producono in copia pdf:

- 1) Provvedimento nomina Gestore;
- 2) Ricorso procedura sovraindebitamento con allegati;

- 3) Certificato matrimonio coniugi Necsanu tradotto;
- 4) Piano di ristrutturazione dei debiti inviato il 30/10/2023;
- 5) Contratto a tempo indeterminato Sig. Viorel Necsanu;
- 6) Buste paga da settembre a dicembre 2023 Sig. Necsanu Viorel;
- 7) Preventivo compensi procedura sottoscritto;
- 8) Estratti conto inviati dall' Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 9) Visura PRA;
- 10) Certificato Banca Centrale Rischi Necsanu Maria e Viorel;
- 11) Comunicazione legali dei creditori per posizione debitoria;
- 12) Estratto conto previdenziale Sig. Viorel Necsanu;
- 13) Estratto conto previdenziale Sig.ra Maria Necsanu;
- 14) Prospetto uscite mensili famiglia Necsanu;
- 15) Ricevute pagamento cartelle AdE e Comune di Roma;
- 16) Comunicazione legale istanti su finanziamento WDS;
- 17) Comunicazione del 03/02/2023 ai creditori per l'avvio della procedura;
- 18) Comunicazione cessione credito da BNL a Credit Factor S.p.A.;
- 19) Atto di compravendita dell'immobile del 29/05/2008;
- 20) Copia contratto di mutuo;
- 21) Atto di precetto BNL S.p.A. Necsanu Viorel e Maria;
- 22) Atto di pignoramento immobile R.G.E. n. 1884/2014;
- 23) Progetto di distribuzione nella procedura R.G.E. n. 1884/2014;
- 24) Atto di precetto WDS a Necsanu Viorel;
- 25) Atto di transazione con società WDS S.p.A.;
- 26) N. 3 bonifici a seguito dell'atto di transazione con WDS S.p.A.;
- 27) Contratto di locazione;
- 28) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni

Roma, 29 febbraio 2024

Il professionista nominato in funzione O.C.C.

Avv. Roberto Carisi

